

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4758 del 08/10/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO E IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - LOCALITA' CELLA - CODICE PROCEDIMENTO RE19A0046 TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA DOLCI E VINSANI S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4915 del 08/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 13784/2018

**OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO E IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - LOCALITA' CELLA - CODICE PROCEDIMENTO RE19A0046**

**TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA DOLCI E VINSANI S.S.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

### PREMESSO CHE:

- in data **20/04/2018** la ditta **Società Agricola Dolci e Vinsani S.S.** C.F./Partita IVA **02530150354** ha presentato domanda tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Cella**, da esercitarsi mediante prelievo da n. 2 pozzi, di cui uno esistente e uno da perforare su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, da destinare agli usi **zootecnico e igienico ed assimilati** con portata massima di l/s 1,33 per un volume complessivo annuo di m<sup>3</sup> **20.100**;
- alla domanda di concessione del 20/04/2018 risultava allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa in data 15/02/2018 dal Dolci Massimo con cui lo stesso, in qualità di legale rappresentante della ditta Società Agricola Dolci e Vinsani S.S. dichiara: *"che il pozzo esistente è stato realizzato nel 01.01.1974 senza la necessaria autorizzazione e che l'acqua del pozzo è stata utilizzata per uso zootecnico e umano con un consumo medio annuo di circa 4.800 metri cubi. La presente si rende in occasione*

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

*della presentazione della domanda di concessione al fine di regolarizzare l'utenza e ottenere la necessaria autorizzazione all'usi dell'acqua."*

- avendo esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Società Agricola Dolci e Vinsani S.S. è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 8 del 02/05/2018 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;
- nel prosieguo dell'iter istruttorio della stessa domanda con DET-AMB-2018-4452 del 03/09/2018 è stata rilasciata alla stessa ditta l'Autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo da realizzare della quale, però, decorsi i termini di validità della stessa, senza che venisse effettuata la relativa perforazione, con nota PG/2019/191213 in data 12/12/2019 veniva comunicato al richiedente la chiusura del relativo procedimento.

**PRESO ATTO** della domanda in data **31/12/2019** presentata dalla ditta **Società Agricola Dolci e Vinsani S.S.** C.F./Partita IVA **02530150354** tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Cella**, da esercitarsi mediante prelievo da n. 2 pozzi, di cui uno esistente e uno da perforare su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, come di seguito contraddistinti:

**POZZO 1** (esistente): particella n. **250**, del foglio n. **64** del NCT di detto Comune, coordinate UTM\*32: X = 622.557 Y = 4.953.446, con portata massima di l/s 1,33;

**POZZO 2** (da realizzare): particella n. **278**, del foglio n. **64** del NCT di detto Comune, coordinate UTM\*32: X = 622.510 Y = 4.953.464, con portata massima di l/s 1,33 per un volume complessivo annuo di m<sup>3</sup> **20.100** da destinare agli usi **zootecnico e igienico ed assimilati**.

**TENUTO CONTO** che:

- il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (procedura ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale che prevede in via preliminare l'autorizzazione per effettuare la perforazione;
- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001, costituita da Relazione Tecnica a firma del geom. Andrea Lusetti e Relazione idrogeologica a firma del dott. Geol. Paolo Beretti consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell'area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche) per lo sfruttamento di acque sotterranee mediante la perforazione di un nuovo pozzo a servizio del centro aziendale di allevamento bovini.

**DATO ATTO** che per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>,

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

### **ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:**

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2020/53657 in data 10/04/2020, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, in base a quanto disposto dall'art. 85 comma 5 - lett. b5) e lett. e2) delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevata dalle falde e di comunicazione del prelievo annuale d'acqua all'Autorità competente per il rilascio della concessione ed alla Provincia stessa";

### **VERIFICATO:**

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 116 in data 15/04/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di Variante Sostanziale.

### **DATO ATTO inoltre:**

- che con determinazione n. DET-AMB-2020-2258 in data 18/05/2020 questo Servizio ha autorizzato la perforazione del succitato pozzo 2 da utilizzarsi quale opera di presa per l'esercizio della derivazione;
- che il richiedente ha presentato:
  - in data 20/08/2020 assunta al prot. n. 119987 in pari data, la relazione integrativa contenente la stratigrafia del terreno, le caratteristiche tecniche dell'opera,
  - successivamente, su richiesta della scrivente Agenzia, in data 14/09/2020 assunta al prot. n. 130782 in pari data, chiarimenti in merito alla corretta collocazione del pozzo, da cui si evince che il pozzo è ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella 255 (ex 278), del foglio 64 del NCT del

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

Comune di Reggio Emilia (RE) - coordinate UTM32-ED50: X = 622.483 Y = 4.953.562, e risulta avere le seguenti caratteristiche:

- profondità m 45 dal piano campagna;
- rivestimento in PVC di diametro mm 120;
- equipaggiamento consistente in una elettropompa sommersa della potenza di 1,50 Kw e portata di 1,25 l/s, per un consumo idrico totale di 20.100 m<sup>3</sup>/anno;
- che, in considerazione delle destinazioni d'uso della risorsa, il volume totale di prelievo, così come valutato nella relazione prodotta dalla ditta richiedente, è da ritenersi eccessivo;
- che pertanto, quale volume totale annuo di prelievo concedibile, è stato ritenuto congruo il valore di m<sup>3</sup> 17.300, calcolato in base ai criteri di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1781 del 12 Novembre 2015;

**ACCERTATO** che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima **2,58 l/s**;
- volume annuo massimo **17.300 m<sup>3</sup>/anno**;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0370ER-DQ2-CCS - Conoide Enza - Confinato Superiore..**
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

**CONSIDERATO:**

- che, le destinazioni d'uso richieste – zootecnico e igienico ed assimilati - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che, pertanto la destinazione d'uso individuata (igienico ed assimilati) rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 2,58), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2001 al 2019 per l'ammontare complessivo di **€ 3.200,32**, come dettagliatamente specificato nel disciplinare;
- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito pari a **€ 250,00** - corrispondente alla misura

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

minima prevista - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

- che pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di **€ 164,89** quale **canone** per l'annualità **corrente** e dell'importo dovuto quale **indennizzo** per il periodo di utilizzo abusivo, come dettagliato nel disciplinare;

### **DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 24/09/2020, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente costituito in data 24/09/2020;
- che per quanto riguarda l'importo dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2001 al 2019, l'Agenzia, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4740 del 07/10/2020, ha autorizzato la ditta titolare al pagamento rateizzato della somma dovuta, comprensiva degli interessi di legge, da corrispondere in quattro rate semestrali a decorrere dal 01/04/2021 e fino al 01/10/2022;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RITENUTO** che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D.L. 19 marzo 2020 n. 18.

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta **Società Agricola Dolci e Vinsani S.S.** C.F./P.IVA **02530150354** con sede in Reggio Emilia la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Cella da destinarsi ad uso zootecnico e igienico ed assimilati;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,58 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m<sup>3</sup> 17.300 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2029**
- d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

- e) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- f) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 164,89** per l'anno 2020, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- g) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- h) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2001 al 2019, **verranno corrisposti in quattro rate semestrali** dalla ditta concessionaria, secondo il piano di rateizzazione di cui alla relativa Determinazione citata in premessa;
- i) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
  - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
  - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
  - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
*Dott.ssa Valentina Beltrame*  
*(originale firmato digitalmente)*

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **zootecnico e igienico ed assimilati** in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Cella** richiesta dalla ditta **Società Agricola Dolci e Vinsani S.S.**, in seguito indicata come "Concessionario".

#### **Articolo 1**

#### **Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- Le opere di presa consistono in n° 2 pozzi, siti in località Cella del Comune di Reggio Emilia (RE) su terreno di proprietà del richiedente, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
  - **Pozzo 1:** profondità di m 46 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 120, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,25 avente una portata di esercizio di l/s 1,33; – ubicazione: foglio 64 particella 250 coordinate UTM-RER: X = 622.511 Y = 953.543;
  - **Pozzo 2:** profondità di m 45 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 120, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,50 avente una portata di esercizio di l/s 1,25; – ubicazione: foglio 64 particella 255 (ex 278) coordinate UTM-RER: X = 622.481 Y 953.562;
  - la risorsa derivata deve essere utilizzata per l'abbeveraggio di circa 530 capi e per le esigenze idriche di tipo igienico ed assimilati necessarie alle strutture aziendali inerenti l'attività zootecnica per allevamento di bovini da latte svolta dall'Azienda Agricola, ivi compreso il lavaggio della sala mungitura e degli altri ambienti igienicamente sensibili, con un consumo annuo di m<sup>3</sup> 17.300.

**Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.**

#### **Articolo 2**

#### **Modalità di prelievo dell'acqua**

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 2,58**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m<sup>3</sup> 17.300**;

**Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.**

#### **Articolo 3**

#### **Durata della concessione**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

**3.1** La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

**3.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

**Articolo 4**

**Rinnovo della concessione**

**4.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

**Articolo 5**

**Canone della concessione**

**5.1** La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

**5.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

**5.3** L'importo degli indennizzi risarcitori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2001 fino all'anno 2019 senza il prescritto titolo di concessione, dei quali dovrà essere accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 3.200,32**, comprensivo degli interessi legali, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Indennizzo	Interessi legali	Importo Totale
2001	€ 131,70	<b>€ 47,36</b>	<b>€ 179,06</b>
2002	€ 133,25	<b>€ 43,25</b>	<b>€ 176,50</b>
2003	€ 135,00	<b>€ 39,77</b>	<b>€ 174,77</b>
2004	€ 136,70	<b>€ 36,17</b>	<b>€ 172,87</b>
2005	€ 138,50	<b>€ 33,17</b>	<b>€ 171,67</b>
2006	€ 141,00	<b>€ 30,24</b>	<b>€ 171,24</b>
2007	€ 143,00	<b>€ 27,10</b>	<b>€ 170,10</b>

### Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

2008	€ 145,50	€ 23,93	€ 169,43
2009	€ 148,00	€ 19,89	€ 167,89
2010	€ 150,00	€ 15,66	€ 165,66
2011	€ 152,00	€ 14,35	€ 166,35
2012	€ 154,00	€ 12,23	€ 166,23
2013	€ 156,00	€ 8,48	€ 164,48
2014	€ 159,00	€ 4,67	€ 163,67
2015	€ 161,00	€ 3,12	€ 164,12
2016	€ 161,00	€ 2,23	€ 163,23
2017	€ 161,16	€ 1,95	€ 163,11
2018	€ 162,45	€ 1,72	€ 164,17
2019	€ 164,72	€ 1,05	€ 165,77
Totale	€ 2.833,98	€ 366,34	€ 3.200,32

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2020** ammonta a **€ 164,89**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

**5.5** E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

**5.6** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

**5.7** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.8** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**5.9** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

### Articolo 6 Deposito Cauzionale

**6.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

---

comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di €. **250,00** da versare prima del rilascio del presente atto di concessione.

**6.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

### Articolo 7

#### Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

**7.1 Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata da entrambi i pozzi e comunicare l'avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: [aoore@cert.arpa.emr.it](mailto:aoore@cert.arpa.emr.it) ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it);

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

**7.2 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**7.3 Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

**7.4 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

**Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.**

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**7.5 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

**7.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

**7.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**7.8 Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

### **Articolo 8** **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**Articolo 9**  
**Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

---

Firmato per accettazione il concessionario

*(Società Agricola Dolci e Vinsani S.S.)*

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**